

ORIGINALE

Ricorsi DI
FAL

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
settima sezione civile

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri magistrati:

dr. Enrico Caria

Presidente

dr. Stanislao De Matteis

Giudice

dr. Giuseppe Dongiacomo

Giudice rel.

ORIC

letti gli atti della procedura prefallimentare n. 09, pendente in danno della s.p.a. P., con sede a Napoli, viale , n. a seguito di istanza presentata in data 1/6/2009 dal pubblico ministero; visto il decreto con il quale il tribunale, in data 10/6/2009, ha convocato le parti per l'udienza dell'8/7/2009, onde procedere all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

letta la domanda con la quale, in sede di ricorso, l'istante, invocando la norma prevista dall'art. 15, comma 8°, l. fall., ha chiesto che il tribunale, per il tempo necessario all'istruttoria della richiesta di fallimento formulata, disponga, "laddove occorrente", "... la sostituzione degli organi sociali ... con un Amministratore nominato dal Tribunale", onde "... assicurare una gestione conservativa dei beni ed immune da azioni dannose degli amministratori", sul rilievo, essenzialmente, che "... le loro colpevoli omissioni hanno di fatto impedito che emergesse nelle dimensioni effettive lo stato di insolvenza della società e che hanno altresì consentito con il proseguimento dell'attività l'aggravamento del dissesto...";

sentita la relazione del giudice relatore;

osserva

IL CASO.it

La norma dell'art. 15, comma 8°, l. fall. prevede che "il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza".

Si tratta, come è testualmente stabilito dalla norma, di misure cautelari sicché la loro pronuncia richiede la contestuale presenza (e la relativa dimostrazione) di due presupposti, vale a dire:

1. il *fumus boni iuris*, da intendersi come la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento a norma degli artt. 1 e 15 l. fall.;
2. il *periculum in mora*, vale a dire il rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva ("... a tutela ... dell'impresa...") oppure l'integrità fisica e/o giuridica (e quindi il valore) dell'azienda del debitore resistente (Trib. Verona 21/7/2008, F. it. 2008, I, 2026), a mezzo di atti di distrazione dell'attivo (Trib. Monza 11/2/2009, in il caso.it) ovvero di assunzione di nuovi debiti, e, per l'effetto, in caso di successivo fallimento, impedita o resa più difficile, incerta o lunga la liquidazione concorsuale e/o la soddisfazione delle ragioni creditorie.

Tali misure, peraltro, non essendo tipizzate dalla legge, possono assumere il contenuto più vario, da modulare in base alle esigenze del caso concreto, e variare, quindi, dal sequestro conservativo dei beni del debitore o dell'azienda, fino a provvedimenti più o meno invasivi nei confronti della vita imprenditoriale, come la sostituzione dell'imprenditore

con un amministratore di tipo giudiziale o l'affiancamento dell'imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l'approvazione, ovvero la semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione o la necessità per l'imprenditore di munirsi dell'autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività (*Trib. Monza 11/2/2009 cit.*).

IL CASO.it

Quali provvedimenti cautelari cd. extravaganti, il procedimento da seguire per la loro adozione è, nei limiti della compatibilità (art. 669 *quaterdecies* c.p.c.), quello descritto dall'art. 669 *bis* ss c.p.c., ivi compresa, dunque, la possibilità, in presenza dei relativi presupposti, della pronuncia (riservata, però, sempre al collegio) *inaudita altera parte* secondo lo schema previsto dall'art. 669 *sexies*, comma 2°, c.p.c., se del caso fissando la conseguente udienza per la conferma, modifica o revoca) - ove possibile (perché inderogabilmente da contenere nei quindici giorni dal decreto stesso: art. 669 *sexies*, comma 2°, in fine, c.p.c.) - alla stessa data di quella stabilita per la comparizione prefallimentare, onde procedere, come stabilisce la norma dell'art. 15, comma 8°, in fine, l. fall., alla relativa (definitiva) conferma o revoca.

Ritiene il tribunale che, nel caso in esame, la domanda di fallimento appare, allo stato, di probabile accoglimento.

La documentazione prodotta, infatti, dimostra che:

- la società resistente, gravata al 30/9/2007 (ultima data per la quale, ai fini della delibera assunta dall'assemblea straordinaria in 31/1/2008, la società ha elaborato una situazione contabile: l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese, infatti, risale al 31/12/2006) da debiti per 30 milioni e 300.000 euro (v. la situazione contabile al 30/9/2009, agli atti), oltre al debito per TFR di €. 2.650.000, possiede, con ogni evidenza, almeno uno dei tre requisiti soggettivi previsti dall'art. 1, comma 2°, l. fall., secondo cui - come è noto - "... non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento ... [solo] gli imprenditori ... i quali dimostrino ... [di] ... avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila";
- la società resistente appare in stato di insolenza poiché, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente (ed in mancanza, allo stato degli atti, della prova di accordi di ristrutturazione o concordati stragiudiziali che possano deporre per una riduzione del volume dei debiti scaduti e/o per un differimento della loro esigibilità), non risulta avere la disponibilità giuridica di denaro o di beni di pronta liquidazione per pagare la predetta debitoria o, quanto meno, la quota di debiti verso il sistema creditizio già scaduti e pari, alla data del 29/2/2009 (come documentato dai documenti trasmessi dalla cd. Centrale Rischi), ad oltre 6.254.000 euro, ovvero i debiti verso gli istituti previdenziali (v. le risultanze degli accertamenti svolti presso l'INPS di Napoli), pari alla data del 29/4/2009 ad oltre 4 milioni e 200.000 euro (v. la situazione patrimoniale al 30/9/2007, da cui emerge che la società possiede immobilizzazioni materiali per poco più di 14 milioni di euro, immobilizzazioni immateriali per circa due milioni di euro ed immobilizzazioni finanziarie per poco più di 5.900.000 euro, nonché un attivo circolante per complessivi 13.263.000 euro, di cui crediti verso i terzi per oltre 11 milioni e mezzo di euro, rimanenze per 1.654.000 euro ma disponibilità liquide per poco più di 21.000 euro).

IL CASO.it

Sussiste, inoltre, il pericolo che, nelle more del procedimento prefallimentare, l'integrità del valore del patrimonio aziendale possa essere danneggiata: come emerge dalla relazione tecnica depositata dal ricorrente, infatti, gli amministratori della società debitrice non hanno



provenuto a depositare i bilanci relativi agli esercizi al 31/12/2007 ed al 31/12/2008, evitando, così, di far emergere le eventuali (ma pressoché inevitabili) ulteriori perdite (specie se tiene conto della cessazione dell'attività produttiva intervenuta nelle more [v. la relazione tecnica, pag. 23], della necessità di rettificare i dati dell'attivo e del passivo esposti nella situazione patrimoniale al 30/9/2007, posta a base della delibera di riduzione del capitale per perdite presa dall'assemblea il 31/1/2008 [v. la relazione tecnica, pag. 13 e 14], nonché della perdita degli investimenti operati, per il tramite della partecipata s.r.l. P. M. presso l'azienda di proprietà della fallita s.p.a. P. M. dalla stessa condotta in affitto per contratto stipulato con il relativo curatore, le cui obbligazioni risultano, peraltro, garantite dalla stessa società resistente [v. la relazione tecnica, pag. 8 e p. 23]) e, per l'effetto, la possibilità di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., ivi compreso l'accertamento della verifica della causa di scioglimento della società e la sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Ritiene, dunque, il tribunale che, alla luce dei rilievi esposti, è necessario disporre - *inaudita altera parte*, onde evitare che la previa comparizione della società resistente possa pregiudicare l'attuazione della misura in esame - la revoca immediata degli amministratori della società resistente e la loro sostituzione, fino alla conferma del presente decreto, con un amministratore nominato dal tribunale che, oltre ai compiti che derivano dalla carica assunta (da esercitarsi nei modi stabiliti in dispositivo ed in funzione della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio aziendale e della sua capacità produttiva), svolga sui punti indicati i necessari accertamenti e dia luogo agli provvedimenti consequenziali eventualmente dovuti.

IL CASO.it

p.t.m.

il tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda cautelare proposta dal pubblico ministero nel ricorso presentato in data 1/6/2009 per la dichiarazione di fallimento della s.p.a. P., con sede a Napoli, viale n. , così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società resistente che, per l'effetto, dal momento dell'accettazione della carica dell'amministratore designato in sostituzione, sono privati dei loro poteri di gestione e di rappresentanza della società;
- 2) designa, quale amministratore, il dr. M. M. con studio a Napoli, cui attribuisce, in funzione della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio aziendale e della sua capacità produttiva, tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e, con l'autorizzazione del collegio, di amministrazione straordinaria della società resistente e della sua impresa, con il compito di riferire al tribunale sull'attività svolta e i relativi risultati ogni 7 giorni; autorizza l'amministratore ad avvalersi di collaboratori di sua fiducia;
- 3) dispone che il presente decreto sia immediatamente comunicato dalla cancelleria al registro delle imprese per la relativa iscrizione;
- 4) fissa per la conferma, revoca o modifica del presente decreto l'udienza dell'8/7/2009, ore 13, ed assegna al ricorrente il termine di 8 giorni per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Napoli, 17/6/2009.

Il Presidente
dr. Enrico Catia

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

23 GIU. 2009

IL CANCELLIERE